

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1877

**PRESIDENTE.** Se ha ritirato il suo articolo, non trovo ragione di continuare un discorso che non porta a nessuna conclusione.

L'onorevole Zeppa ha proposto anch'egli un articolo aggiuntivo; ne do lettura:

« Fra gli esercenti professioni, arti ed industrie, di cui all'articolo 3 della legge 14 giugno 1874, sono compresi i direttori di compagnie artistiche. »

**ZEPPA.** Domando la parola per una dichiarazione.

Or non è molto, io lessi sui giornali di una sentenza che aveva pronunciato il tribunale di Firenze, in una causa vertente tra un illustre capocomico e le finanze, ed appresi pure che il tribunale aveva dato torto alle finanze.

**PRESIDENTE.** Per una dichiarazione, mi pare che si estenda troppo.

**ZEPPA.** Se vuole che parliamo a cenni, allora è un'altra cosa.

**PRESIDENTE.** La dichiarazione consiste in questo, se ritira od insiste nella sua proposta.

**ZEPPA.** Dunque allora impressionato da tale fatto, mi affrettai a produrre un'aggiunta all'articolo 1; ma siccome ho ragione di credere che il ministro ricorrerà contro questa sentenza ed ho fede che i tribunali correggeranno una sentenza dannosa all'erario ed anche alla giustizia, io non ho più ragione di insistere e dichiaro di ritirare il mio articolo aggiuntivo.

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Marazio di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**MARAZIO, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di riforma della legge comunale e provinciale. (V. *Stampato*, numero 33-A.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata, distribuita e messa all'ordine del giorno della Camera.

**MAURIGI.** Io pregherei la Presidenza a volere ordinare che questa relazione, nel caso che la Camera si sia prorogata, venga distribuita a domicilio.

**PRESIDENTE.** Questo si fa per tutti gli stampati, e così si invierà anche questo a domicilio.

#### SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

**PRESIDENTE.** Ritorniamo alla legge sulla ricchezza mobile.

Avendo la Commissione modificato l'articolo 2, do lettura del nuovo articolo da essa proposto:

« Le Commissioni di prima istanza, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo del 28 giugno 1866, n° 2023, sono stabilite per ciascun mandamento.

« Quando però un comune sia diviso in due o più mandamenti vi sarà una Commissione sola.

« Le Commissioni si compengono del presidente delegato dal Governo, e di quattro membri eletti dal Consiglio comunale, allorchè il mandamento consta di un comune solo, e dalle rappresentanze consorziali, allorchè consta di più comuni. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

**INDELLI.** Io mi era iscritto per parlare su questo articolo, perchè domandava la reintegrazione dell'articolo come era stato proposto dal Ministero. Ma mi pare che, con la modificazione testè letta, la Commissione ritorna, almeno per una parte, alla redazione ministeriale con cui nelle città dove vi sono parecchi mandamenti la Commissione debba essere sempre una. E per questa parte io non avrei più ragione di insistere. Ma pregherei la Commissione e la Camera di reintegrare l'articolo come era proposto dal Ministero, anche per la parte organica della Commissione, cioè pel modo della sua formazione.

Il Ministero, nella voluminosa relazione che precede il suo progetto di legge, si è lungamente occupato del modo con cui le Commissioni debbono essere formate, dando la prevalenza dell'elemento elettivo a fronte di quello governativo. Il ministro ha stimato per tal guisa di dare legittima soddisfazione ai reclami generali della pubblica opinione, espressi più volte in questa Camera, per fare poi prevalere nelle Commissioni l'elemento elettivo; e propone poi il pretore per la presidenza.

Secondo i precedenti, secondo l'esperienza che il ministro ha voluto anche constatare nella sua lunga relazione, esso riferiva alla Camera essere suo fermo convincimento che la scelta dei membri governativi in genere delle Commissioni riusciva difficilissima. Era una delle scelte che al Governo riusciva assai malagevole il fare.

Infatti, in qual modo il Governo doveva scegliere questi membri governativi? Solo per informazioni. Doveva sentire gli intendenti di finanza, doveva sentire gli agenti delle imposte, i ricevitori del registro, tutti gli agenti governativi della finanza, e difficilmente le scelte erano di soddisfazione del Governo stesso. Questo dice il ministro nella sua relazione.

Con questo sistema, di chi era composta la Commissione nei suoi elementi governativi? Di coloro i quali portavano la voce dell'agente delle tasse.

Quando il Ministero è venuto a discutere nella sua stessa relazione circa la presidenza dei quattro membri elettivi, che ora vi propone; si è proposto